



**SIAF - SINDACATO ITALIANO AUTONOMO FINANZIERI**

Via Vasto 11

67100 L'Aquila

Codice Fiscale: 93118240667

Mail [segreteria nazionale@siafinanziari.it](mailto:segreteria nazionale@siafinanziari.it)

PEC: [segreteria nazionale@pec.siafinanziari.it](mailto:segreteria nazionale@pec.siafinanziari.it)

[www.siafinanziari.it](http://www.siafinanziari.it)

Cell. 3292605371

**Al Comando Generale della Guardia di Finanza**

VI Reparto - Affari Giuridici e Legislativi

Ufficio Relazioni con le Associazioni Professionali a  
Carattere Sindacale

**Roma**

e, per conoscenza:

**Ai Comandanti Regionali ed equiparati della**

**Guardia di Finanza**

**Loro sedi**

**Tramite PEC**

Oggetto: Criticità circa la concessione della licenza straordinaria per trasferimento ai neo finanziari assegnati ai reparti vincitori del 96 corso AA.MM.

La scrivente Organizzazione Sindacale, regolarmente iscritta all'Albo del MEF previsto dall'art. 1477 del D.Lgs 66/10, nell'alveo delle prerogative che ne legittimano le proprie azioni a tutela collettiva del personale della Guardia di Finanza, è stata oggetto di numerose segnalazioni, da parte di appartenenti al Corpo, iscritti e non, vincitori del 96° corso AA.MM., già neo Finanziari Allievi, circa le innumerevoli difficoltà incontrate e la disomogeneità nell'applicazione delle disposizioni contrattuali riscontrate inerenti la concessione della licenza straordinaria per trasferimento definitivo presso la Scuola Ispettori.

La circolare 0200137/202 datata 21 dicembre 2024, del Centro Reclutamento della Guardia di Finanza – Reparto Concorsi – Ufficio Procedure Reclutative - Sezione AA.MM. con oggetto: *“Concorsi per titoli ed esami per l'ammissione di 1330 allievi marescialli al 96° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, per l'anno accademico 2/25 – Avvio della frequenza del corso di formazione”*, ha disposto la convocazione del personale risultato vincitore del concorso.

Al punto 2 della prefata circolare, inoltre, è stato espressamente chiarito che gli stessi devono intendersi definitivamente trasferiti presso la Scuola Ispettori per la frequenza del corso e, nel contempo, richiamata la circolare n. 51313/620 datata 20.02.1990, nonché precisato che, ove ne ricorrano i presupposti, dovrà essere concessa la licenza straordinaria per trasferimento di cui all'art. 48 del DPR 31.07.95.

Come è noto, il Compendio in materia di assenze dal servizio, non comportanti variazione della posizione di stato, al punto q. (Trasferimento - Licenza straordinaria (art. 48 del d.P.R. 31 luglio 1995 n.395) prevede che *«la licenza straordinaria per trasferimento» è concessa dall'Autorità di cui al paragrafo 9, in occasione del trasferimento del personale, anche accasermato, per fronteggiare le esigenze di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio.*

*Tale beneficio:*

*(1) ha una diversa durata a seconda che il movimento avvenga in territorio nazionale, in tal caso sono concessi:*

- *giorni venti qualora il militare sia coniugato, o con famiglia a carico o con almeno dieci anni di servizio nella Guardia di Finanza;*

- ***giorni dieci per il personale senza famiglia a carico con meno dieci anni di servizio nella Guardia di finanza;***

*- sia effettuato dal dipendente destinato a prestare o che rientri dal servizio all'estero, in tal caso sono concessi:*

- *giorni trenta al militare coniugato, o con famiglia a carico o con almeno dieci anni di servizio nella Guardia di finanza;*

- *giorni venti per il personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di servizio nella Guardia di finanza;*

***(2) spetta con il cambio della sede di servizio, anche qualora non avvenga effettivamente alcun trasloco.***

***Per nuova sede di servizio è da intendersi il reparto o articolazione di destinazione ubicato in un comune diverso da quello del reparto o articolazione di provenienza;***

*(3) è autorizzato contestualmente all'ordine di trasferimento e decorre dal giorno successivo a quello in cui il militare è messo in libertà dall'Ente presso il quale presta servizio o, se non in servizio, riceve la partecipazione del provvedimento.*

*La licenza può essere frazionata o differita in più periodi anche di un solo giorno, per particolari esigenze di servizio o a seguito di istanza dell'interessato da presentarsi all'atto della formale comunicazione al medesimo del reparto d'impiego; deve, comunque, essere fruita, salvocasi di oggettiva impossibilità (es. militare riammesso in servizio dopo un periodo di sospensione), entro il termine di tre anni dall'effettuazione del trasferimento.*

*L'autorizzazione a fruire successivamente la concessione in oggetto deve essere rilasciata dal Comando Provinciale o equiparato che perdedi forza il militare, previa condivisione con il Comando Provinciale o equiparato di destinazione.”*

Orbene, mentre diversi Comandi hanno mostrato una predisposizione positiva alla concessione dell'istituto agli interessati, anche per mettere loro nelle condizioni oggettive migliori di raggiungere il polo di formazione, potendo così assolvere a tutte le varie incombenze alle quali si trovano a dover far fronte, in numerosi Comandi periferici stanno negando la concessione dell'istituto in parola adducendo dubbi sulla spettanza della stessa, labili esigenze di servizio e, in diversi casi, affermando persino anche la non conoscenza dell'ordine di convocazione inviato dal Centro di Reclutamento, peraltro contenente uno specifico richiamo alle disposizioni di cui trattasi, nonostante siano trascorsi circa venti giorni dalla sua emanazione.

Tenuto conto che appare del tutto evidente come tale disomogeneità nell'applicazione delle disposizioni emanate stiano creando una forte disparità di trattamento tra il personale interessato, nonché dubbi interpretativi circa norme che discendono dal contratto di lavoro, si chiede un tempestivo intervento di Codesto Organo di Vertice al fine di garantire, al personale interessato, un'equanime e corretta applicazione dell'istituto in parola, in questa fase di pre corso, anche nella considerazione che seppur la circolare sulle assenza preveda che la stessa potrebbe essere fruita entro tre anni, a causa della peculiarità del periodo di formazione triennale che dovranno affrontare, molto verisimilmente potrebbero godere solo nell'ultimo periodo di formazione e forse in parte, qualora non dovessero insorgere ulteriori motivi di servizio ostativi, di natura formativa.

Nell'attesa di un urgente intervento, attesi i tempi ristretti rispetto alle date di convocazione presso l'Istituto di formazione, nonché di ricevere un cortese cenno di riscontro, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

L'Aquila 08 gennaio 2025

Il Segretario Generale Nazionale  
Eliseo Taverna

